

DECISIONE (PESC) 2019/2113 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 2019

che modifica la decisione (PESC) 2016/2356 per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2356 ⁽¹⁾.
- (2) La decisione (PESC) 2016/2356 prevede un periodo di 36 mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
- (3) Il 13 novembre 2019 il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUS) ha chiesto, per conto del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), di autorizzare l'Unione a prorogare di cinque mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2016/2356.
- (4) La modifica richiesta della decisione (PESC) 2016/2356 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, e la sezione 6 dell'allegato di tale decisione in cui il riferimento della durata del progetto dovrebbe essere modificato.
- (5) Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2016/2356, espressamente menzionato nella richiesta formulata dal PNUS a nome del SEESAC il 13 novembre 2019, potrebbe essere realizzato senza implicazioni sul piano delle risorse,
- (6) La decisione (PESC) 2016/2356 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività ivi previste, prorogandone opportunamente la durata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/2356 è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi quarantuno mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3 oppure, se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine, sei mesi dopo la data di entrata in vigore della stessa.";

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

